

* Per ingrandire cliccare sull'immagine



COMUNE DI PERANO

PROVINCIA DI CHIETI

piazza Umberto I n° 1
Tel. 0872/898114 - Fax 0872/898504
P.IVA 810024450691 C.F. 81002440691
e-mail: comune@comune.perano.ch.it

L'IMU IMPOVERISCE I COMUNI ED I CITTADINI

Cari Cittadini,
la manovra finanziaria del governo Monti ha introdotto un nuovo tributo: l'imposta municipale unica (IMU) che sostituisce la vecchia imposta sugli immobili e vale più del doppio della vecchia ICI.

La nuova imposta è però "municipale" solo nel nome, perché nonostante gli aumenti notevoli rispetto alla vecchia ICI, non porterà risorse aggiuntive ai Comuni, anzi tenuto conto dei tagli alle risorse, questi ultimi avranno nel loro bilancio solo il 73 % del gettito della vecchia ICI, nonostante il prelievo immobiliare ammonti a più del doppio (il 133 % rispetto all'ICI 2011).

Infatti una buona parte del gettito è riservata allo Stato (oltre il 40 %) ed inoltre i Comuni non possono ricevere più della vecchia ICI attraverso forme di compensazione con i trasferimenti statali.

I Comuni sono costretti a richiedere ai cittadini un'imposta superiore alla vecchia ICI, per sostenere il deficit pubblico statale e senza che ciò comporti un centesimo in più per le proprie risorse. Per il 2012 quindi i Comuni perdono risorse pari ad un'ammontare del quasi 30 % della vecchia ICI, mentre il prelievo immobiliare complessivo è più del doppio rispetto a quello del 2011.

Per tali, non condivisibili ragioni, tutti i Comuni italiani, a seguito di questa macchinosa previsione si trovano ad affrontare una situazione di estrema difficoltà in quanto lo Stato ha reso così ancora più precari i bilanci degli enti locali e con essi la possibilità di continuare ad erogare servizi essenziali alla cittadinanza.

Siamo consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando, non vogliamo sfuggire alle nostre responsabilità (infatti nessuno di noi percepisce le indennità previste per legge donando così al Comune circa ottantamila euro l'anno) ma il nostro contatto quotidiano con i problemi reali dei cittadini, ci porta ad affrontare sul campo e sulla nostra pelle le tante ragioni che ostacolano la fuoriuscita dell'Italia da questa drammatica crisi.

I Comuni italiani, attraverso la miriade di volontari, diversamente da altre amministrazioni pubbliche, hanno già dato un grande apporto al contenimento del debito, risultando negli ultimi dieci anni il settore pubblico meno "sprecone" e più efficiente.

E' ora che il Governo si renda conto che la ripresa economica dell'Italia passa per la vicinanza degli Amministratori Comunali ai veri problemi dei cittadini e per la loro capacità di fare investimenti utili per le Comunità che amministrano.

Il prossimo 18 giugno scade il termine per il pagamento della prima rata dell'IMU ad aliquota base, pertanto gli uffici comunali sono a disposizione per ogni informazione dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Inoltre per calcolare l'imposta dovuta e per stampare il modello F 24, da utilizzare per il pagamento, è possibile consultare l'apposito link, messo a disposizione sul sito internet del Comune, nonché l'apposito avviso che sarà diffuso dall'Ufficio Tributi Comunale.

Certo di aver fatto cosa gradita ed assicurandoVi che l'Amministrazione Comunale di Perano continuerà ad operare con tutte le energie possibili per il bene di tutti e per informare il contribuente ed assicurare sempre un contatto diretto con i cittadini, colgo l'occasione per salutarVi cordialmente.



IL SINDACO
Avv. Gianni Bellisario



COMUNE DI PERANO

PROVINCIA DI CHIETI

piazza Umberto I n° 1
Tel. 0872/898114 – Fax 0872/898504
P.IVA 810024450691 C.F. 81002440691
e-mail: comune@comune.perano.ch.it

AVVISO PUBBLICO

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

In data 06.12.2011 è stato approvato il D.L. n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato l'entrata in vigore dell' Imposta Municipale Unica, in via sperimentale, al 01.01.2012.

Il **calcolo IMU** è basato sulla rendita catastale dell'abitazione, il valore è indicato nell'atto di compravendita e può anche essere indicato nella dichiarazione dei redditi annuale del contribuente.

La rendita catastale deve essere poi rivalutata del 5%.

La formula per il calcolo dell'IMU è la seguente:

CALCOLO

RENDITA CATASTALE (RIVALUTATA) X MOLTIPLICATORE = RISULTATO X ALIQUOTA

A partire dalla **rendita catastale rivalutata (cioè aumentata del 5%)**, si deve applicare il moltiplicatore di riferimento per calcolare il **valore catastale** dell'immobile. Il valore catastale è la base imponibile dell'imposta municipale (IMU), sulla base della classificazione dell'immobile sono previsti i seguenti **moltiplicatori**:

- 160** - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140** - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80** - per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60** - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55** - per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Al **calcolo della imposta IMU per abitazione principale** può essere, applicata la detrazione per la prima casa pari a € 200,00. Il calcolo consente di ottenere l'imposta IMU che il proprietario dovrà pagare. E' inoltre possibile detrarre € 50,00 per ogni figlio con meno di 26 anni residente nell'immobile.

VERSAMENTO

L'**acconto IMU** deve essere effettuato, entro il **18 giugno 2012, esclusivamente** con le aliquote di base stabilite dal D.L. n. 201/2011, ovvero:

- 0,4 % per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 0,76 % per tutti gli altri immobili
- 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali

Il **saldo** dell'imposta, da versare entro il **17 dicembre 2012**, dovrà tener conto delle aliquote deliberate dal Comune entro il 30 settembre.

Si avverte che lo Stato si è riservato la facoltà di variare le aliquote di base, qualora i versamenti della prima rata dovessero evidenziare un gettito inferiore a quello stimato, con decreto da adottarsi entro il 10 dicembre 2012. Per

la sola abitazione principale e relative pertinenze, è prevista la possibilità, a scelta del contribuente, di pagare in tre rate. Le prime due rate, da versare entro il **18 giugno** e il **17 settembre**, sono pari ciascuna ad un terzo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata ad aliquota di base, mentre il saldo deve essere effettuato tenendo conto delle aliquote deliberate dal comune. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati con rendita, l'acconto è pari al 30 per cento dell'imposta dovuta; per i fabbricati rurali ad uso strumentale da iscrivere al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 l'acconto non è dovuto e si paga in un'unica soluzione a dicembre.

Non è ammesso, per l'anno 2012, il pagamento in **un'unica rata** a giugno.

Per pagare la rata di giugno si deve usare il **modello F24**, reperibile sul sito della Agenzia delle Entrate, presso gli Uffici Postali, gli sportelli bancari o i professionisti abilitati.

I codici ad oggi pubblicati da indicare sono i seguenti:

- 3912 "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE"
- 3913 "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";
- 3914 "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";
- 3915 "IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO";
- 3916 "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";
- 3917 "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO";
- 3918 "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";
- 3919 "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO";
- 3923 "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";
- 3924 "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE".

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la risoluzione n. 35/E del 12.04.2012 dell'Agenzia delle Entrate;
- la circolare n. 3/DF del 18.05.2012 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Gli uffici comunali sono a disposizione per informazioni dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Per maggiori informazioni:

Ufficio Tributi tel. 0872 898114 fax 0872 898504

E-mail: tributi@comune.perano.ch.it



IL SINDACO
Avv. Gianni Bellisario